

Gestione Associata Obbligatoria: articoli del Collegato al Bilancio approvato in Consiglio Regionale – estratto e note esplicative

Ai fini della costituzione delle gestioni associate, secondo l'art. 14 della legge 122/2010 e l'art. 16 della legge 148/2011, sono da considerarsi importanti l'articolo 3 del Collegato, inerente i contributi, e gli articoli 8, 9 e 10 che individuano nuovi limiti demografici.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. Sostegno della Regione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali a seguito della nuova disciplina statale in tema di gestioni associate obbligatorie)

1. Alla l.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

(...)

i) dopo il comma 1 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai sensi della normativa statale che prevede l’obbligatorietà della gestione associata di funzioni e servizi comunali, non sono destinatarie dei contributi di cui al comma 1 le unioni di comuni costituite dopo la data di entrata in vigore della l. 148/2011.”;

j) dopo il comma 3 dell’articolo 20 è aggiunto il seguente:

“3 bis. I contributi sono destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della l. 148/2011, secondo la disciplina stabilita dal regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 “Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”). Per la determinazione dell’entità del contributo, la Regione tiene conto delle modificazioni di funzioni e servizi gestiti in forma associata ovvero del numero dei comuni aderenti all’unione o convenzionati con la comunità montana, intervenute anche successivamente alla data di entrata in vigore della l. 148/2011.”;

(...)

2. La Giunta regionale attiva un percorso con il sistema delle autonomie locali lombarde per l’accompagnamento degli enti locali nella fase di ridefinizione degli ambiti e delle forme dell’associazionismo, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalle disposizioni regionali in ordine al limite demografico minimo per forma associativa.

NOTE: La normativa statale ha trasformato la gestione associata da facoltativa, e in tal senso sempre finanziata e incentivata da Regione Lombardia, ad obbligatoria, impedendo l’ampliamento dei contributi a nuove Unioni. L’art. 3 del collegato salvaguardia i contributi per le Unioni di Comuni Lombarde e per le Comunità Montane esistenti alla data di entrata in vigore della legge 148/2011, secondo la disciplina stabilita dal regolamento regionale 27 luglio 2001, n. 2. Pertanto i comuni che si aggiungeranno a tali unioni potranno usufruire di tale possibilità.

Art. 8

(Attuazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 31, del d. l. 78/2010, convertito nella l. 122/2010, l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa dell'unione di comuni o della convenzione, deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. La popolazione complessiva residente nei territori dei comuni tenuti all'obbligo di cui al presente comma è calcolata alla data del 31 dicembre 2009.

NOTA: L'art. 8 del collegato fa riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (o 3000 in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane).

L'art. 14 della legge 122/2010 e s.m.i. ha previsto che il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata sia fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione.

*L'art. 8 del collegato prevede un abbassamento di questo limite demografico portandolo a **5000 abitanti o 3000 abitanti in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane**. Inoltre aggiunge una seconda possibilità: il limite demografico può essere pari al **quadruplo del comune più piccolo**. Tale limite è da considerarsi valido sia per le unioni sia per le convenzioni.*

Art. 9

(Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. In attuazione dell'articolo 16, comma 6, del d.l. 138/2011, convertito nella l. 148/2011, le unioni dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto sono istituite in modo che la popolazione complessiva residente nei rispettivi territori, calcolata alla data del 31 dicembre 2009, sia pari almeno a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

NOTA: L'art. 9 del collegato fa riferimento alle unioni di comuni, previste dall'art. 16 della legge 148/2011, con comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

L'art. 16, comma 6, della legge 148/2011 ha previsto che "Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna Regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici”.

*L'art. 9 del collegato prevede, oltre al limite demografico di **almeno 5000 abitanti o 3000 in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane**, un ulteriore limite demografico, ossia il **quadruplo del comune più piccolo**.*

Questi limiti valgono solo per le unioni costituite seguendo le indicazioni previste all'art. 16, comma 1.

Art. 10

(Deroga ai limiti demografici stabiliti agli artt. 8 e 9)

1. In caso di documentata impossibilità nel conseguimento dei limiti demografici di cui agli articoli 8 e 9, la Regione può consentire deroghe, su richiesta motivata dei comuni interessati.

2. Il provvedimento di deroga è adottato dalla Giunta regionale.

NOTA: Per far fronte ad alcune criticità riscontrate sul territorio, nel Collegato di Bilancio di Regione Lombardia è stata aggiunta un'ulteriore possibilità per i comuni in obbligo: in caso di documentata impossibilità al conseguimento dei limiti demografici previsti, con provvedimento di Giunta, potrà essere adottata una deroga.